

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale

della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 17612 55.11.2019 del 2 agosto 2019 / Pos. n. 4

Oggetto: Consorzi Agrari in regime ordinario - Applicazione “*de minimis*”.

Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea

- Dipartimento regionale dell’agricoltura
(rif. nota 26 aprile 2019, n. 19367)

1. Nella nota in riferimento codesto Dipartimento delinea la natura dei Consorzi agrari evidenziando che si tratta di “*società cooperative a responsabilità limitata disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile*”, il cui scopo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n. 410 è quello di contribuire all’innovazione ed al miglioramento della produzione agricola nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all’agricoltura.

Codesto Richiedente richiama, in proposito, l’articolo 9, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 che ha introdotto “*modifiche sostanziali ai fini dell’inquadramento dei Consorzi Agrari quali società cooperative disciplinate dal codice civile, ... non riconoscendo le residue connotazioni di ordine pubblicistico*”, per cui “*di fatto i nuovi soggetti devono dimostrare la capacità di rimanere in modo autonomo sul mercato*”.

Ciò premesso, codesta Amministrazione rappresenta che al fine di erogare ai consorzi agrari della Regione il contributo previsto dall’articolo 20, comma 26, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 è stato istituito il capitolo di bilancio “148102”

denominato “*Contributo per le spese di funzionamento ai consorzi agrari funzionanti in regime ordinario e specificatamente per il consorzio agrario di Palermo per le finalità dell'art. 29 del reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEARS)*”.

Riferisce codesto Assessorato che, fino al 2017, i contributi di che trattasi sono stati concessi ai due consorzi agrari in regime ordinario esistenti nella Regione Siciliana (Palermo e Agrigento) “*in base alle risorse finanziarie disponibili*”.

Nel 2018, tenuto conto che gli enti beneficiari operano nel mercato concorrenziale, “*si è ritenuto di considerare il contributo in argomento come aiuto di Stato da concedere ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013*” relativo agli aiuti *de minimis*.

Rappresenta ancora codesto Dipartimento che la “*Ragioneria Centrale*”, in sede di visto dei decreti dirigenziali aventi ad oggetto il contributo in favore dei consorzi agrari sopra indicati, nel dare corso agli stessi, ha avvertito il competente Servizio dipartimentale affinché, prima di procedere all'erogazione del contributo stesso, acquisisse apposito parere da quest'Ufficio circa l'applicabilità del regolamento (UE) n. 1407/2013, “*in quanto, se così fosse, ... si dovranno riconsiderare i contributi già concessi nei due esercizi precedenti*”.

Ciò premesso, si chiede “*se si ritiene corretta l'applicazione del reg. (UE) n. 1407/2013 per la concessione del contributo alle spese di funzionamento ai consorzi agrari in regione ordinario*” e, in caso affermativo, “*se gli stessi contributi concessi negli esercizi finanziari 2016 e 2017 concorrono al massimale de minimis ex reg. (UE) 1407/2013 e se si ritiene necessario apportare una modifica del comma 26 dell'art. 20 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 prevedendo la concessione del contributo in argomento ai sensi del reg. (UE) 1407/2013 ..*”.

Infine, si chiede, altresì, l'avviso dell'Ufficio circa la “*possibilità di riconoscere il contributo già concesso (non ancora erogato) fino al 2017 secondo la previsione della l.r. n. 19/05, in particolare al Consorzio agrario di Palermo*”, atteso che la revoca dello stesso potrebbe determinare l'insorgere di un contenzioso.

2. Preliminarmente occorre delimitare l'ambito dell'intervento consultivo riservato a questo Ufficio.

Al riguardo appare opportuno precisare che - giusta il disposto dell'art. 7 del D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale - l'attività di consulenza di questo Ufficio concerne quesiti giuridico-interpretativi relativi a norme statutarie, legislative o regolamentari di fonte regionale, rimanendo invece esclusa ogni considerazione sull'attività svolta dall'amministrazione attiva, la cui competenza rimane incardinata nell'ambito dei poteri di gestione istituzionalmente ascritti ai singoli Dipartimenti regionali.

In altri termini, compito dello Scrivente è quello di fornire ogni elemento tecnico-giuridico idoneo ad orientare *ex ante* l'esercizio del potere amministrativo e l'adozione delle conseguenti determinazioni le quali, tuttavia, restano di esclusiva competenza e responsabilità dell'amministrazione. Ne consegue che è preclusa a questo Ufficio ogni valutazione *ex post* sulla legittimità e/o correttezza di atti e sui procedimenti di competenza degli organi di amministrazione attiva.

Ciò premesso, nell'intento di assicurare un utile contributo, si espongono alcune considerazioni giuridiche di carattere generale, che potranno servire da supporto per le determinazioni di competenza di codesto Assessorato.

Ai fini dell'esame della questione prospettata giova, anzitutto, richiamare l'articolo 20, comma 26, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 ai sensi del quale il Dipartimento regionale interventi infrastrutturali in agricoltura (n.d.r.: oggi Dipartimento regionale dell'agricoltura) "*è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2005, ad erogare ai consorzi agrari funzionanti in regime ordinario, la somma di 200 migliaia di euro (UPB 2.3.1.3.2, capitolo 148102), quale contributo per le spese di funzionamento. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10*".

La disposizione in esame consente, dunque, l'erogazione di un contributo per spese di funzionamento in favore dei consorzi agrari ivi indicati, e specifica che per gli esercizi finanziari successivi al 2005 si provvede con la tabella di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), della l.r. n. 10/1999, allegata alla legge "finanziaria".

Senza entrare nel merito della procedura utilizzata per la concessione del contributo in parola che, per effetto dell'abrogazione del predetto articolo 3, comma 2, lettera h)¹, dovrebbe ora tenere conto delle modalità e dei criteri disciplinati dall'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, si osserva che al fine di accertare se, nella fattispecie in esame, sia o meno applicabile il Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE sugli aiuti *de minimis*, appare determinante il riferimento all'articolo 29 del Regolamento (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005², contenuto nella denominazione del capitolo all'uopo istituito riportata in epigrafe.

Sebbene il predetto Regolamento n. 1698/2005 sia stato abrogato dall'articolo 88 del Regolamento (CE) 17 dicembre 2013 n. 1305/2013³, tuttavia il richiamo all'articolo 29 appare utile ai fini della ricostruzione che qui rileva.

Ed invero, Il citato articolo 29 del Regolamento n. 1698/2005 al paragrafo 1 statuiva, tra l'altro, che *“il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), punto iv), è concesso per promuovere la cooperazione tra produttori primari nei settori agricoli e forestale, ...”*. Il richiamato articolo 20 del medesimo regolamento, nell'elencare le misure attraverso cui si esplica il sostegno alla competitività dei settori agricolo e forestale, alla lettera b), punto iv), contemplava quella della *“cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché nel settore forestale”*.

Ciò detto, si fa presente ora che la misura testè riportata era prevista dal Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007/2013 (PSR)⁴ tra quelle appartenenti all'Asse 1 *“Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale”*, intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l'innovazione.

¹ L'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è stato abrogato dall'articolo 128, comma 13, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 .

² Il Reg. (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005 reca: *“Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”*.

³ L'articolo 88 del Regolamento. (CE) 17 dicembre 2013 n. 1305/2013 - recante *“Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio”* - così dispone: *“Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è abrogato.*

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014”.

⁴ Cfr. Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007/2013, gennaio 2015, versione 7, pagg. 315-317.

Si tratta, in particolare, della Misura 124⁵ i cui riferimenti normativi erano, infatti, l'articolo 20 lettera b), punto iv) e l'articolo 29 del Regolamento CE n. 1698/2005.

Il PSR, nel paragrafo relativo al “*Livello di sostegno*” della predetta Misura 124 precisava: “*Dal 1° gennaio 2014 il sostegno è concesso ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis*”.

Alla luce del ricostruito quadro normativo, atteso che il contributo *de quo* attiene alle finalità dell'articolo 29 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e tenuto conto che il sostegno previsto dal predetto articolo 29, quando era attribuito a valere sul fondo comunitario FEASR attraverso il PSR, era concesso in *de minimis*, appare ragionevolmente condivisibile l'orientamento espresso da codesta Amministrazione di considerare il contributo in argomento come aiuto di Stato da concedere, a valere su fondi regionali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013⁶ che esenta dall'obbligo di notifica gli aiuti di modesta entità i quali non dovrebbero provocare significative distorsioni della concorrenza.

L'articolo 3, paragrafo 2, del predetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 statuisce che “*l'importo complessivo degli aiuti <de minimis> concessi da uno Stato membro ad*

⁵ La misura 124 dell'Asse 1 del PSR 2007/203 reca: “*Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale*”.

⁶ Il campo di applicazione del Regolamento Reg. (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE “*Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»*”, è definito dall'articolo 1 ai sensi del quale:

“*1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:*

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (3);

b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento”.

un'impresa unica non può superare i 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari".

Ai fini dell'individuazione degli esercizi finanziari di riferimento viene in rilievo l'articolo 6, paragrafo 1, dello stesso Regolamento (UE) n. 1407/2013, il quale, tra l'altro, dispone: *“Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso*”.

Il successivo paragrafo 3 dello stesso art. 6 prevede: *“Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all'impresa interessata a un livello superiore al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ...”*.

Alla stregua del combinato disposto delle previsioni unionali sopra riportate, ai fini dell'erogazione del contributo relativo all'esercizio finanziario 2018, il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari da considerare, entro cui non superare il massimale di cui al citato articolo 3, paragrafo 2, dovrebbe essere individuato in relazione a quello in cui sorge il diritto del beneficiario (nella fattispecie l'esercizio finanziario 2018) nonché ai due esercizi finanziari precedenti (gli esercizi finanziari 2017 e 2016).

Per conseguenza, resta rimessa a codesta Amministrazione l'attenta valutazione dell'eventuale erogazione del contributo relativo all'esercizio finanziario 2018 nei confronti del consorzio agrario di Palermo, atteso che, secondo il prospetto formulato da codesto Dipartimento nella richiesta di parere relativo ai contributi già erogati, la possibile nuova erogazione farebbe salire l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* di cui il Consorzio ha beneficiato nei tre esercizi finanziari considerati ad un livello superiore rispetto alla soglia prevista dal predetto articolo 3 paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, con conseguente violazione della stessa norma.

Si fa presente inoltre che l'intervento del legislatore regionale ai fini della modifica normativa dell'articolo 20, comma 26, della legge regionale n. 19/2005, avrebbe

comunque efficacia per l'esercizio finanziario in corso al momento dell'entrata in vigore della legge nonché per gli esercizi finanziari successivi e non riguarderebbe quelli pregressi, fatta eccezione per l'ipotesi di una norma di interpretazione autentica del richiamato articolo 20, comma 26, della legge regionale n. 19/2005.

Infine, qualora si intraveda l'eventualità di un contenzioso, si suggerisce di estendere la presente consultazione alla competente Avvocatura distrettuale dello Stato, organo deputato alla difesa della Regione nell'ipotesi della instaurazione di un giudizio.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Maddalena Barreca*

L'AVVOCATO GENERALE
F.to Avv. Gianluigi M. Amico*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993 Avv.